

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2000

che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2001 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana

(2000/686/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sulle reciproche relazioni di pesca tra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica sudafricana, firmato il 14 agosto 1979, è entrato in vigore l'8 marzo 1982 per un periodo iniziale di dieci anni. In seguito, esso resta in vigore a tempo indeterminato se non viene denunciato con un preavviso di dodici mesi.
- (2) A norma dell'articolo 167, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 1985, i diritti e gli obblighi che derivano per il Regno di Spagna dagli accordi di pesca conclusi con paesi terzi rimangono invariati durante il periodo in cui sono provvisoriamente mantenuti.
- (3) A norma dell'articolo 167, paragrafo 3 di tale atto, prima della scadenza degli accordi di pesca conclusi dal Regno di Spagna con paesi terzi il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare le attività di pesca

risultanti da detti accordi, compresa la possibilità di proroga per un periodo massimo di un anno. L'accordo di cui sopra è stato prorogato fino al 7 marzo 2000 ⁽¹⁾.

- (4) È opportuno autorizzare il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2001 l'accordo di pesca in oggetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Spagna è autorizzato a prorogare fino al 7 marzo 2001 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana, entrato in vigore l'8 marzo 1982.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. VOYNET

⁽¹⁾ GU L 209 del 7.8.1999, pag. 29.